PROVINCIA DI SALERNO
AVVOCATURA
L.go Pioppi 1, 84121 Salerno
tel. 089 253290 – fax 089 2567922

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Marina Tosini del foro di Salerno, iscritto ai sensi dell'art.3 RDL 1578/'33 nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Salerno quale difensore della Provincia di Salerno, autorizzato alla notificazione in proprio degli atti giudiziari in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 30/12/2011 rilasciata il 4/1/2012, previa iscrizione al n. 38 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Provincia di Salerno il su esteso atto a

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta p.t. o di ogni altro legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia 81

ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 14311002309-5 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno e nella data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Marina Tosini

fonte: http://b

fonte: http://b

Rep. 6135/15

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE QUINTA

IL GE., dott.ssa Maria Di Lorenzo,

-sciogliendo la riserva formulata nella procedura esecutiva presso terzi n. 26908/2014 R.G.E. promossa dalla Provincia di Salerno nei confronti della Regione Campania presso il terzo pignorato Banco di Napoli s.p.a., in virtù del titolo rappresentato dall'ordinanza ingiunzione emessa in data 4.11.2013 ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910;

- rilevato che il credito della Provincia di Salerno va quantificato in complessivi euro 23.725.127,28, di cui euro 21.156.040,00 per sorta capitale, euro 1.754.145,03 per interessi legali maturati fino all'annualità 2012, ed euro 814.942,25 per successivi interessi maturati all'attualità;

- rilevato che le spese dell'intera procedura esecutiva, incluse quelle relative all'atto di precetto, vanno liquidate in complessivi 12.613,80 - di cui euro 180,00 per spese vive, euro 10.812,00 per compensi ed euro 1.621,80 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA -;

- rilevato che il terzo, Banco di Napoli s.p.a. ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato

ASSEGNA

-al creditore procedente, Provincia di Salerno, l'importo di **euro 12.613,80** a totale soddisfazione delle spese della procedura esecutiva;

-al creditore procedente, Provincia di Salerno, l'importo di **euro 23.725.127,28** a totale soddisfazione del credito per sorta capitale ed interessi, oltre spese successive occorrende (imposta di registrazione e copie della presente ordinanza).

Ordina al terzo pignorato, Banco di Napoli s.p.a., l'immediato pagamento delle somme assegnate e lo autorizza a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, euro 40,00.

Si comunichi.

Napoli, 22 settembre 2015

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT... IN CANCELLERIA
OGGI 22 SET 2015
IL CANCELLIERE

IL G.E.
Maria Di Lorenzo

Firmato Da: CASSESE RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab766

fonte: http://b

fonte: http://b

IL G. I.

letti gli atti di causa e sciolta la riserva di cui al verbale che precede, osserva e rileva quanto segue .

I) Sulla eccezione di difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria sollevata dalla Regione Campania .

I/a) Con ordinanza emessa ex r.d. n. 639/1910 la Provincia di Salerno ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento dell'importo di euro 21.156.040,00, a titolo di rimborso per quanto da essa anticipato per l'i.v.a. versata alle aziende erogatrici dei servizi minimi di trasporto per gli anni 2004-2011 .

La Regione Campania ritiene che siffatta materia rientri nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto " la domanda proposta non attiene al pagamento di somme predeterminate, nè di somme attinenti al recupero di crediti di natura patrimoniale " .

Inoltre - deduce sempre la Regione Campania - " le somme richieste richiedono la pronunzia da parte dell'Ente sulla determinazione dell'importo e della percentuale che l'ente intende riconoscere " .

I/b) Non ritiene il Giudicante di poter condividere una tale prospettazione giuridica .

fonte: http://b

L'art. 7 della l. n. 205/2000 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi e segnatamente anche quelle fra amministrazioni pubbliche e gestori comunque denominati di pubblici servizi .

Ciò, tuttavia, non comporta una indiscriminata e generalizzata attribuzione alla detta giurisdizione esclusiva di controversie attinenti la materia de qua, dovendola invece escludere tutte le volte in cui viene posta in discussione una posizione di diritto soggettivo, in nessun modo connessa ad interessi legittimi, come quando non si discute dell'an e del quomodo del servizio pubblico, ma unicamente della attuazione di obbligazioni che attengano alla sfera privatistico-patrimoniale dei soggetti coinvolti (cfr. sul punto Cass. n. 4994/2003) .

Tale principio è stato tenuto fermo dalla Suprema Corte anche dopo la pronunzia della Corte Costituzionale n. 204/2004, per tutte le controversie concernenti crediti e obbligazioni scaturenti dal negozio, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni (cfr. Cass. n. 24176/2004) .

Del pari, è stata ritenuta assoggettabile alla giurisdizione del giudice ordinario la procedura amministrativa di

fonte: http://b

accertamento del quantum di una pretesa, posto che essa non implica la valutazione comparativa tra interessi pubblici e privati, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa (cfr. sul punto Cass. n. 397/2011) .

1/c) Alla luce dei principi sovraesposti non sembra contestabile che la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario .

Nella specie, invero, non viene in gioco alcun potere autoritativo della Regione Campania, nè la valutazione comparativa di opposti interessi pubblici, ma solo la legittimità o meno della pretesa creditoria avanzata dalla Provincia di Salerno, non dipendente da un potere discrezionale dell'organo pubblico, ma esclusivamente dalla corretta applicazione della norma invocata .

Nella specie, inoltre, non si discute del come vada esercitato il servizio pubblico di trasporto, ma unicamente di una questione avente natura obbligatoria, ossia se la Provincia abbia o meno diritto al rimborso di quanto anticipato per l'i.v.a. alle aziende erogatrici del servizio pubblico di trasporto .

Ritiene pertanto lo scrivente che il giudice ordinario sia stato, nella specie, correttamente investito della presente controversia .

fonte: http://b

2) Sul merito della controversia .

Anche in ordine al merito delle questioni sollevate dalla Regione Campania, ritiene il Giudicante più convincente la tesi prospettata dalla Provincia di Salerno .

Anzitutto, non sembra contestabile che i costi dei servizi minimi di trasporto debbano gravare sulla Regione Campania, alla luce del chiaro disposto di cui agli artt. 16 d.l. n. 422/97 e 41 della l.r. n. 3/2002 .

Così come non sembra contestabile che tra i costi dei servizi minimi rientri anche quello relativo all'i.v.a. .

La stessa Regione Campania non sembra contestare l'an debeatur della pretesa, laddove non contesta che la Provincia avrebbe mal pagato l'i.v.a., in realtà non spettante alle aziende erogatrici del servizio, ma solo che non spetterebbe all'ente la proposizione della relativa azione di recupero .

2/a) La Regione Campania deduce anche di aver previsto la spesa dell'i.v.a. solo per l'anno 2003, da cui la non debenza di alcuna somma di denaro per gli anni successivi, in quanto non prevista .

Una tale deduzione è del tutto inaccettabile .

Invero, è fin troppo facile obiettare che la debenza degli importi a titolo di i.v.a. non dipende certo da una espressa previsione dello stesso ente sulla quale graverebbe, ma da

fonte: http://b

una precisa e chiara disposizione normativa, che l'ente è tenuto ad osservare al pari di qualsiasi altro soggetto, sia esso pubblico e privato, anche prevedendo i relativi accantonamenti e voci di bilancio .

D'altra parte, il servizio di trasporto è stato regolarmente svolto dalle aziende preposte e non si vede perchè esso non debba essere congruamente retribuito, anche relativamente agli oneri accessori .

Anche sotto tale aspetto, pertanto, appare pienamente legittimo che la Provincia di Salerno abbia anticipato costi certamente dovuti alle aziende per servizi dei quali non si contesta la effettuazione, e dei quali la Provincia è stata la prima e diretta fruitrice .

P. Q. M.

RIGETTA l'istanza di sospensione della ordinanza ingiunzione per come emessa dalla Provincia di Salerno nei confronti della Regione Campania per l'importo di euro 21.156.040,00 ;

RINVIA la causa in prosieguo all'udienza del 4.2.2015, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite .

Salerno, 12.5.2014 .

Il Giud. Resign.

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE
12 MAG 2014
IL CANCELLIERE

fonte: http://b